

**Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 128 del 13/12/2021**

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE - TRIENNIO 2022/2024 E VERIFICA ANNUALE DELLA ASSENZA DI ECCEденENZE DI PERSONALE.

L'anno 2021 il giorno tredici del mese di Dicembre alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X	ZOTTI FABIO	Sindaco
X	TIRABOSCHI ALBERTO	Vice Sindaco
X	MARCHESINI ISABELLA	Assessore
X	BONOMETTI MARIUCCIA	Assessore
X	PANADA ANTONIETTA	Assessore
X	TOFANELLI LUCA	Assessore

Totale presenti: 6

Totale assenti: 0

Il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro assiste alla seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Dott. Fabio Zotti, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:



Deliberazione n. 128 del 13/12/2021

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE - TRIENNIO 2022/2024 E VERIFICA ANNUALE DELLA ASSENZA DI ECCEDENZE DI PERSONALE.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO CHE:

- i Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento hanno avviato dal 1° gennaio 2015, la gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14, commi da 25 a 31-quinquies del D.L. 31.05.2010, n. 78, e successe modifiche ed integrazioni;
- a tal fine hanno approvato una convenzione quadro, giuste deliberazioni:
 - ✓ Consiglio Comunale di Mazzano n. 77 in data 28/11/2014 modificata ed integrata con deliberazione del Consiglio comunale di Mazzano n. 26 del 27.04.2016;
 - ✓ Consiglio Comunale di Nuvolera n. 53 in data 27/11/2014 modificata ed integrata con deliberazione del Consiglio comunale di Nuvolera n. 18 del 29.04.2016;
 - ✓ Consiglio Comunale di Nuvolento n. 56 in data 25/11/2014 modificata ed integrata con deliberazione del Consiglio comunale di Nuvolento n. 19 del 28.04.2016;
- in data 15.12.2014 i Sindaci dei rispettivi Comuni hanno sottoscritto detta convenzione quadro, a seguito della quale, con appositi progetti approvati dalle rispettive Giunte comunali sono stati istituiti gli uffici unici intercomunali per ognuna delle funzioni gestite in forma associata;
- la gestione associata, attraverso gli uffici unici intercomunali, costituisce lo strumento mediante il quale i Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento assicurano unicità di conduzione, razionalizzazione delle procedure e riduzione dei costi complessivi ad essi riferibili;
- l'art. 3 della Convenzione Quadro sopra richiamata prevede che i Comuni convenzionati svolgono le attività relative alle funzioni e ai servizi delegati, attraverso uffici unici intercomunali i quali, sul piano organizzativo, sono incardinati nell'ambito della struttura organizzativa del Comune capofila e soggetti alla regolamentazione interna di quest'ultimo; il ruolo di coordinatore degli uffici unici è svolto dal Segretario Comunale del Comune capofila;
- il Comune di Mazzano è soggetto capofila, come individuato nell'art. 4 della detta Convenzione, con funzioni di organizzazione, direzione e coordinamento delle funzioni e dei servizi delegati, attraverso il proprio ufficio predisposto al coordinamento dell'attività degli uffici unici intercomunali, alla cui direzione è preposto il Segretario Comunale;

RICHIAMATI:

- ✓ il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30.10.2015 e s.m.i.;
- ✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 in data 24.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato Documento unico di programmazione (sezione strategica: 2021/2024 - sezione operativa: 2021/2023);
- ✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 in data 24.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 con i relativi documenti programmatici;



- ✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 04.10.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e il piano della performance 2020/2022;
- ✓ l'art. 107 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267;
- ✓ il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- ✓ la legge n. 241 del 07.08.1990;
- ✓ l'art. 183 (in special modo i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 9-bis) del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI:

- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo il quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999 (categorie protette);

- l'art. 3, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, che prevede che il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

- l'art. 6 del D.Lgs. 165/01 come modificato dal D.Lgs. 75/17, che prevede: "1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, **previa informazione sindacale**, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, **in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance**, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. **Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.**

...omissis...

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.";

- l'art. 6-ter del D.Lgs. 165/01, come modificato dal D.Lgs. 75/17, secondo il quale ciascuna Amministrazione Pubblica, comunica, secondo le modalità definite dall'articolo 60 del TUPI, le informazioni riguardanti le necessità emergenti di nuove figure e competenze professionali nonché i dati correlati ai fabbisogni e i relativi aggiornamenti annuali, che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della Funzione Pubblica. **La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;**

- l'art.9, comma 28, del DL 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, e s.m.i., in materia di lavoro flessibile, il quale impone di non superare il 100% della spesa totale sostenuta nel 2009 per lavoro flessibile, per gli enti virtuosi in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al



patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanzia pubblica del “pareggio di bilancio”;

VISTE le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Decreto 8/05/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 in data 27/07/2018;

VISTO l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l’obbligo dall’1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RICHIAMATO l’art.1 della legge 296/06 e s.m.i. - comma 557 e comma 557-quater, il quale ultimo prevede: “*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.*”, cioè del triennio 2011/2013, essendo entrata in vigore la relativa disposizione nell’anno 2014;

VISTI:

- l’art. 33 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), convertito in legge 58/2019, che disciplina le assunzioni a tempo indeterminato negli enti locali, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l’introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, secondo il quale “*i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. ...omissis.... I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia ...omissis...*”;



- il DPCM interministeriale in data 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni", attuativo dell'art. 33, comma 2, sopra citato, pubblicato sulla G.U n.108 del 27/04/2020, che prevede la decorrenza dell'applicazione delle norme dal 20/04/2020;

- il comma 1 dell'art. 7 (rubricato Disposizioni attuative e finali) del Decreto sopra richiamato, che stabilisce "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

- la Circolare esplicativa della Funzione Pubblica del 13 maggio 2020, sul DPCM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019, pubblicata sulla G.U. in data 11 settembre 2020 n. 226;

DATO ATTO CHE:

- i tre Comuni dell'aggregazione hanno una bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, e hanno pertanto riconosciuta una capacità di spesa aggiuntiva **per assunzioni a tempo indeterminato**, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPCM 17.03.2020, il quale prevede: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, **possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'articolo 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.**"

- che pertanto i tre Comuni dell'aggregazione possono incrementare annualmente la **spesa del personale registrata nel 2018**, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla tabella introdotta dall'art. 5 del D.P.C.M. 17 .03.2020 e fermo in ogni caso il rispetto del valore-soglia;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 in data 28/12/2020, approvativa del fabbisogno di personale per il **triennio 2021/2023**;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 01/03/2021, approvativa del vigente Piano triennale delle azioni positive del Comune, triennio **2021/2023**;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 12/07/2021 approvativa dell'ultimo conto consuntivo approvato, relativo all'anno **2020**;

EVIDENZIATO che nelle Linee guida sul Piano dei Fabbisogni di personale, approvate con il citato Decreto 8/05/2018, si sottolinea, ai sensi della nuova normativa introdotta dall'art 6 del D.Lgs. 165/01 come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 75/17, il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica essendo il PTFP finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze: **la dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal PTFP**, nel quale la dotazione organica va espressa in termini finanziari e la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato annualmente, con un orizzonte triennale;

DATO ATTO CHE nell'ambito di tale indicatore di spesa potenziale massima, le Amministrazioni potranno coprire i posti vacanti con assunzioni di personale a tempo indeterminato, nei limiti delle



facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e dovranno indicare nel PTFP le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, **nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa del personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;**

RICORDATO CHE per le assunzioni a tempo indeterminato **in sostituzione di personale cessato anche nel corso del medesimo anno**, è necessario verificare il rispetto dei valori soglia e dei parametri previsti dal D.P.C.M. 17/03/2020, in corrispondenza alla fascia demografica di appartenenza, prendendo a riferimento i valori, come espressamente previsto dall'art. 2 del medesimo decreto, e che pertanto se la spesa di personale dell'anno di riferimento, considerando anche quella relativa alle assunzioni per turn-over, rispetta i parametri previsti dalla citata normativa, è possibile procedere alla sostituzione del personale cessato anche nel corso dell'anno in cui avviene la cessazione, senza attendere l'anno successivo;

DATO ATTO CHE nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e di spesa di personale, pertanto, **nel triennio 2022/2024 si provvederà in ogni caso alle eventuali sostituzioni di personale cessato, anche nel corso del medesimo anno;**

RAVVISATO CHE è necessario predisporre il PTFP in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio e delle risorse finanziarie a disposizione e che la programmazione deve pertanto tenere conto dei vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di quelli in materia di spesa del personale e non può in ogni caso comportare maggiori oneri per la finanza pubblica;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATI i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, come da proposte rappresentate dai Responsabili di Area, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, contenuta nel D.U.P. 2021/2023 approvato con delibera della Giunta comunale n. 45 del 26/04/2021, e successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 24/05/2021 e nel P.E.G. 2021/2023, approvato con delibera della Giunta comunale n. 98 del 04/10/2021 e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

VISTI i prospetti allegati (Allegati A / B / C), relativi ai tre Comuni dell'aggregazione, che in attuazione di quanto previsto nel D.P.C.M. 17 marzo 2020, calcolano il rapporto *Spesa Personale/Entrate Correnti*, definendo, in base al valore soglia di spesa di personale per fascia demografica nel quale si trova l'Ente, **il nuovo limite di spesa di personale**, che risulta pari a:

Mazzano	Nuvolento	Nurolera
---------	-----------	----------



euro 1.991.948, con un incremento effettivo da poter destinare ad assunzioni a tempo indeterminato, calcolato all'anno 2022, pari ad euro 318.042.	euro 861.008 con un incremento effettivo da poter destinare ad assunzioni a tempo indeterminato, calcolato all'anno 2022, pari ad euro 177.668.	euro 827.952, con un incremento effettivo da poter destinare ad assunzioni a tempo indeterminato, calcolato all'anno 2022, pari ad euro 170.847.
--	---	--

- la spesa di personale per l'anno 2022, in attuazione del presente Piano, risulta pari a:

Mazzano	Nuvolento	Nuvolera
Euro 1.822.069	Euro 850.763	Euro 823.248

- la spesa media di personale nel triennio 2011/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557 quater, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è pari a:

Mazzano	Nuvolento	Nuvolera
euro 1.673.906,07	Euro 727.218,17	euro 657.104,64

DATO ATTO CHE il "tetto" di spesa di personale coincidente con la media 2011/2013 previsto dall' art. 1, commi 557 e seg.ti della legge 296/2006 è tuttora vigente quale limite alla spesa di personale in valore assoluto e che l'art. 7, comma 1, del d.m. 17 marzo 2020, dispone che "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.";

RICORDATO CHE l'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 prevede che in caso di mancato rispetto per l'approvazione dei documenti contabili - bilancio di previsione, conto consuntivo, bilancio consolidato - vige il divieto di assunzione fino alla data di successiva approvazione e che il D.L. 80/2021 ha aggiunto alla disposizione sopra citata quanto segue: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia".

DATO ATTO che, nel rispetto dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, è possibile attuare istituti di lavoro flessibile per una somma complessiva pari a euro 118.410,75 nel rispetto del 100% della spesa totale sostenuta nel 2009 per lavoro flessibile, così suddivisa:

Mazzano	Nuvolento	Nuvolera



€ 24.145,28	€ 28.882,67	€ 65.382,80
-------------	-------------	-------------

e che per il 2022 sono previste le sottoelencate forme di lavoro flessibile:

- Attivazione tirocinio formativo, mediante convenzione con Collegio Geometri di Brescia, Comune di Nuvolento per 6 mesi, (di cui 2 dall'anno 2021) dal 12 ottobre 2021 fino al 12 aprile 2022 (pari a complessivi Euro 1.384,92)

e che in ogni caso si provvederà con contratti di lavoro flessibile, ove fosse necessario intervenire in caso di situazioni straordinarie, come sostituzioni di maternità o per altre esigenze non previste, in modo temporaneo, nel rispetto dei limiti di spesa e normativi vigenti, anche in relazione alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

RICORDATO CHE in caso di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 80/2021 conv. in Legge n. 113/2021, cd. Decreto Reclutamento, è possibile reclutare il personale necessario per la realizzazione di tali interventi, mediante contratti a tempo determinato di durata anche superiore a 36 mesi, rinnovabili una sola volta e comunque non oltre il 31.12.2026, in deroga ai limiti di spesa previsti per il lavoro flessibile, ex art. 9, comma 28, DL 78/2010 sopra indicati, ponendo tali spese a carico delle risorse del PNRR, previa verifica preventiva dell'ammissibilità delle spese da parte della PA centrale titolare dell'intervento (di cui all'art. 8, co. 1, DL 77/2021), di concerto con la RGS - MEF (comma 1);

DATO ATTO per rispettare le norme sul collocamento obbligatorio per le categorie protette di cui alla L. 12/03/1999, n. 68, è prevista la seguente condizione:

Mazzano	Nuvolento	Nuvolera
2	1	1

DATO ATTO, altresì, che il Piano in approvazione è stato trasmesso al Revisore per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e che il detto parere è stato reso favorevolmente con verbale n. 08 del 04/12/2021;

VISTO l'allegato **organigramma (Allegato 2)** relativo all'aggregazione, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, i dipendenti in servizio, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative;

RITENUTO opportuno approvare il **Piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 (Allegato 1)** relativamente all'aggregazione dei Comuni Mazzano, Nuvolento, Nuvolera;

DATO ATTO che trattandosi di aggregazione di enti, viene considerata la spesa di personale aggregata, ai sensi dell'art. 1, comma 450, L. 190/14, che ha modificato l'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 come segue: "31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi ...omissis..., le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo



forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata”;

RICORDATO CHE per le assunzioni previste nel Piano in approvazione si provvederà attivando tutte le possibili procedure di reclutamento previste dalla legge, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del D.Lgs 165/01, facendo ricorso, ove necessario:

- alla mobilità volontaria di cui all'art. 30 D.L.gs 165/01;
- allo scorrimento di graduatorie vigenti proprie o di altri Enti, previo accordo;
- a progressioni verticali, ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs 165/01;
- a procedure concorsuali, sia con concorsi indetti dal Comune capo convenzione a beneficio dell'aggregazione, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 10 DL 44/2021 conv. in legge n.76/2021; sia, ove conveniente, con concorsi indetti dal Dipartimento della Funzione Pubblica/FORMEZ avvalendosi del Portale Reclutamento PA (comma 11); sia con l'utilizzo del PORTALE RECLUTAMENTO PA, attingendo dagli elenchi degli idonei, per reperire, previo interpello, i soggetti interessati all'assunzione e, tra quelli che hanno manifestato interesse, attuare, con prove semplificate, la scelta finale del soggetto da assumere tanto a tempo indeterminato che a tempo determinato, nel rispetto dell'ordine in graduatoria e della parità di genere (commi 5, 6, 7 e 8);

RICORDATO CHE per procedere ad assunzioni di personale negli enti locali è necessario:

- rispettare il tetto di spesa del personale previsto dalla normativa vigente;
- non avere situazioni di personale in esubero, eccedenza o soprannumero;
- aver approvato il Piano delle Azioni positive;
- aver attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27 del D.L. 66/2014, conv. in Legge 89/2014, che al comma 2 modifica l'art 9, comma 3 bis, del DL 185/2008, conv. in Legge 2/2009);
- aver approvato il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il bilancio consolidato;
- rispettare il limite alle assunzioni di personale a tempo determinato di cui all'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010;
- rispettare il vincolo del pareggio di bilancio;

e che si darà atto del rispetto dei suddetti requisiti in relazione ad ogni assunzione che verrà effettuata;

PRESO ATTO delle cessazioni intervenute e previste, come meglio dettagliato nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2022÷2024 (Allegato 1):

MAZZANO

2021	2022	2023	2024
227.043 €	0,00 €	61.612 €	0,00 €

NUVOLENTO

2021	2022	2023	2024
125.012 €	127.569 €	0,00 €	92.362 €



NUVOLERA

2021	2022	2023	2024
81.770 €	0,00 €	0,00 €	32.979 €

CONSIDERATA la necessità di prevedere, per il triennio 2022-2024, le seguenti assunzioni a tempo indeterminato, così come evidenziato dalle richieste avanzate dai Responsabili di Area, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente contenuta nel D.U.P. 2021/2023 e nel P.E.G. 2021/2023 e nel rispetto dei predetti limiti in materia di spesa di personale:

ANNO 2022		COMUNE DI MAZZANO		
QUALIFICA	CAT.	TIPOLOGIA CONTRATTO	NR	IMPORTO
Istruttore direttivo	D	Tempo pieno e indeterminato	1	33.624 €
Istruttore tecnico informatico	C	Tempo pieno e indeterminato	1	30.988 €
Agente di polizia locale	C	Tempo pieno e indeterminato	1	32.162 €
Agente di polizia locale	C	Tempo pieno e indeterminato	1	32.162 €
Istruttore direttivo contabile	D	Tempo pieno e indeterminato	1	33.624 €
Istruttore tecnico amministrativo	C	Tempo pieno e indeterminato	1	31.084 €
Istruttore tecnico direttivo	D	Tempo pieno e indeterminato	1	33.729 €
Istruttore amministrativo cat. protetta	B3	Tempo pieno e indeterminato	1	29.071 €
TOTALE COMUNE DI MAZZANO				256.444 €

ANNO 2022		COMUNE DI NUVOLENTO		
QUALIFICA	CAT.	TIPOLOGIA CONTRATTO	NR	IMPORTO
Istruttore amministrativo	C	Tempo pieno e indeterminato	1	30.988 €
Agente di polizia locale	C	Tempo pieno e indeterminato	1	32.162 €
Istruttore amministrativo contabile	C	Tempo pieno e indeterminato	1	30.988 €
Istruttore tecnico amministrativo	C	Tempo pieno e indeterminato	1	31.084 €
Istruttore tecnico amministrativo	C	Tempo pieno e indeterminato	2	62.168 €
Operaio	B1	Tempo pieno e indeterminato	1	28.062 €
Istruttore amministrativo contabile	C	Tempo pieno e indeterminato	1	30.988 €
TOTALE COMUNE DI NUVOLENTO				246.440 €

ANNO 2022		COMUNE DI NUVOLERA		
QUALIFICA	CAT.	TIPOLOGIA CONTRATTO	NR	IMPORTO
Istruttore tecnico amministrativo	C	Tempo pieno e indeterminato	1	31.084 €
Collaboratore amministrativo	B3	Tempo pieno e indeterminato	1	29.071 €
TOTALE COMUNE DI NUVOLERA				60.155 €



ANNO 2023	COMUNE DI MAZZANO			
QUALIFICA	CAT.	TIPOLOGIA CONTRATTO	NR	IMPORTO
Istruttore amministrativo	C	Tempo pieno e indeterminato	1	30.988 €
Istruttore amministrativo contabile	C	Tempo pieno e indeterminato	1	30.988 €
TOTALE COMUNE DI MAZZANO				61.976 €

ANNO 2023	COMUNE DI NUVOLENTO			
QUALIFICA	CAT.	TIPOLOGIA CONTRATTO	NR	IMPORTO
Agente di polizia locale	C	Tempo pieno e indeterminato	1	32.162 €
TOTALE COMUNE DI NUVOLENTO				32.162 €

ANNO 2023	COMUNE DI NUVOLERA			
QUALIFICA	CAT.	TIPOLOGIA CONTRATTO	NR	IMPORTO
Istruttore tecnico amministrativo	C	Tempo pieno e indeterminato	1	31.084 €
Istruttore amministrativo contabile	C	Tempo pieno e indeterminato	1	30.988 €
TOTALE COMUNE DI NUVOLERA				62.072 €

ANNO 2024	COMUNE DI NUVOLENTO			
QUALIFICA	CAT.	TIPOLOGIA CONTRATTO	NR	IMPORTO
Istruttore direttivo amministrativo	D	Tempo pieno e indeterminato	1	33.624 €
Istruttore tecnico	C	Tempo pieno e indeterminato	1	31.084 €
Istruttore amministrativo	C	Tempo pieno e indeterminato	1	30.988 €
TOTALE COMUNE DI NUVOLENTO				95.696 €

ANNO 2024	COMUNE DI NUVOLERA			
QUALIFICA	CAT.	TIPOLOGIA CONTRATTO	NR	IMPORTO
Istruttore amministrativo	C	Tempo pieno e indeterminato	1	30.988 €
TOTALE COMUNE DI NUVOLERA				30.988 €

RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento saranno informate le R.S.U., le Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e il C.U.G;

DATO ATTO che ai sensi dell'art 48 del D. Lgs. 267/2000, tale atto rientra nella competenza della Giunta Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del Segretario Generale Dott.ssa Nostro Antonella Patrizia, nonché il parere favorevole di regolarità contabile espresso da parte del Rag. Claudio Ferrari, Responsabile dell'Area Servizi Economico-Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL.;



Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) *DI APPROVARE* il Piano Triennale del **Fabbisogno di Personale (PTFP) 2022÷2024 (Allegato 1)** come esposto in premessa, ricordando che la dotazione organica costituisce un aggregato finanziario dei limiti di spesa utilizzabili per assunzioni, che il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano stesso, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e che le categorie e i profili da assumere sono indicati nel piano dei fabbisogni medesimo;
- 2) *DI DARE ATTO* che i tre Comuni dell'aggregazione hanno una bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, e hanno pertanto riconosciuta una capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DM 17/04/2020, potendo incrementare per il triennio 2022÷2024 la spesa del personale registrata nel 2018, come da prospetto di cui in premessa;
- 3) *DI DARE ATTO* che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. N.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, **non emergono situazioni di personale in esubero**;
- 4) *DI DARE ATTO* che il Piano in approvazione è stato trasmesso al Revisore per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e che il detto parere è stato reso favorevolmente con verbale n. 08 del 04/12/2021;
- 5) *DI DARE ATTO CHE* saranno informate le Rappresentanze Sindacali e la CUG del presente provvedimento;
- 6) *DI TRASMETTERE* il Piano triennale dei fabbisogni in approvazione alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 7) *DI INCARICARE* l'Ufficio Personale e l'Ufficio Ragioneria ad effettuare tutti i relativi e conseguenti adempimenti;
- 8) *DI DARE ATTO* che il Responsabile del procedimento, per l'Area Personale - Parte Giuridica, è la Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro e che la stessa ha dichiarato di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
- 9) *DI DARE ATTO* che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato;



INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere con tempestività per l'inserimento del presente Piano dei fabbisogni di personale nel DUP 2022/2024 e poter così procedere alle assunzioni programmate per l'anno 2022,

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Fabio Zotti
Inforcert spa

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro
Inforcert spa

